Proposta di direttiva per l'introduzione di un marchio di garanzia sui prodotti ottenuti senza lo sfruttamento dei minori

Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE)

Classe III Istituto Ruffini - Imperia

Il Parlamento Europeo,

- visti gli articoli:

Art. 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (lavoro sottopagato minorile)

Art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (mancanza e impedimento di istruzione)

Art. 5 titolo I (dignità) Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo (lavoro forzato)

Art. 11 titolo II (libertà) Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo (mancanza istruzione)

Art. 24 titolo III (uguaglianza) Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo (non ascolto dell'opinione del minore)

Art. 38 del Trattato di Lisbona

Art. 39 del Trattato di Lisbona

Art. 46 del Trattato di Lisbona

Art. 49 comma 20 del Trattato di Lisbona

Art. 1 commi 1, 2, 3 e art. 4 commi 1 e 2 della Direttiva 94/33/CE del Consiglio

Art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato)

- considerando che:

1. lo sfruttamento minorile è un fenomeno assai complesso che consiste nell'impiego dei minori e rappresenta una grave violenza dei loro diritti;

2. nel mondo vengono sfruttati 150 milioni di bambini tra i cinque e quattordici anni i quali vengono obbligati a lavorare più ore al giorno in luoghi non idonei (UNICEF);

3. nel mondo si abusa dei bambini dai cinque ai diciassette anni impiegati nelle forme peggiori di lavoro minorile come quelle che prevedono carichi pesanti e contatto con sostanze chimiche e orari di lavoro prolungati (UNICEF);

- al fine di:

- eliminare lo sfruttamento perché degradante per l'individuo e assicurare i diritti umani;

- garantire la sicurezza sul lavoro e un lavoro a norma con orari stabiliti secondo D; Lgs.n.66/08.04.2003 "Riforma della disciplina in materia a orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE" mediante appositi controlli;

- garantire la protezione sui minori, assicurare l'assunzione di persone maggiorenni e favorire il diritto all'istruzione dei minori;

- diminuire l'economia sommersa e il lavoro sottopagato e assicurare che il prodotto non sia fatto da minori;

Invita la Commissione europea a:

1. Creare il Comitato per la tutela dei diritti dei minori e il contrasto al lavoro minorile, con l'incarico di certificare il non sfruttamento minorile per la produzione delle merci, importate nell'Unione da paesi terzi mediante un sistema di controlli e certificazioni all'interno delle filiere produttive.

    a. Il Comitato sarà composto dai seguenti membri, nominati dalla Commissione europea su proposta del Comitato economico e sociale ogni 5 anni.

    - 3 rappresentanti delle associazioni umanitarie;
    - un rappresentante dell'IndustriALL European Trade Union o di altra rappresentanza sindacale scelta unitariamente con il coinvolgimento delle sigle sindacali europee accreditare presso l'UE;
    - 1 rappresentante del commercio equo e solidale (fair trade);
    - 1 rappresentante del terzo settore e del mondo cooperativo

    (le organizzazioni rappresentate dovranno essere necessariamente iscritte al Registro di trasparenza delle lobbies dell'UE che a breve diverrà obbligatorio come proposto dal Rapporto Gualtieri del Parlamento europeo);

    – un rappresentante dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL);
    – **un rappresentante per ogni singolo Stato**[1].

    b. Il Comitato si riunirà obbligatoriamente 2 volte l'anno per decidere sulla concessione del certificato alle aziende che ne fanno richiesta e potrà essere convocato d'urgenza da almeno due terzi dei rappresentanti o su richiesta del Comitato economico e sociale dell'UE

    c. Per effettuare le ricerche e i controlli necessari per la certificazione è istituito il Programma per la Lotta al Lavoro Minorile i cui emissari saranno incaricati di controllare gli impianti di produzione e riferire al Comitato riguardo eventuali violazioni dei diritti dei minori all'interno del processo produttivo

2. stabilire che l'acquisizione della certificazione comporta l'apposizione di uno specifico marchio, la mano di un adulto che toglie un martello da quella di un fanciullo, sui prodotti o sulle loro confezioni della durata di 3 anni (alla scadenza il detentore per riottenerne l'uso dovrà sottoporsi nuovamente alla procedura di acquisizione)
3. determinare quali requisiti minimi siano necessari per ottenere il certificato da parte delle imprese produttive, inclusi l'espletamento e la collaborazione ai seguenti interventi:

    a. permettere l'ispezione dei propri locali e della documentazione da parte degli emissari del Programma, che verificheranno il rispetto delle norme sullo sfruttamento minorile

    b. **fornire una lista completa dei fornitori e appaltatori ad esse legati**[2], per ulteriori verifiche lungo tutto il processo produttivo

---

1 Emendamento scritto da Jasmine Khan e presentato da Alina Dulbecco per per i Gruppi S&D e PPE, approvato all'unanimità con 2 astenuti.

2 Punto riscritto secondo l'emendamento proposto dal Gruppo ALDE e approvato all'unanimità con 1 astenuto.

   c. garantire complessivamente l'adozione e applicazione di norme condivise atte a definire la responsabilità sociale dell'impresa anche in relazione al benessere delle società e dei territori nei quali è insediata.
4. a stabilire le linee guida per l'adozione di sanzioni economiche nei confronti delle imprese produttive che non adottino entro il 2017 chiare iniziative trasparenti a garanzia della loro estraneità all'impiego del lavoro minorile, escludendo da attività lavorative i minori (considerando tali coloro che abbiano un'età inferiore ai 16 anni) ed anche ad un'azione proattiva mirata a favorire lo sviluppo di istituzioni e servizi educativi e ricreativi per i minori volti a promuoverne la crescita equilibrata ed armoniosa e una formazione scolastica obbligatoria;
5. vigilare e controllare che le normative dei paesi europei siano conformi ad un'elevata tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei minori e a incentivare in questa direzione quella dei paesi candidati all'adesione dell'UE, dei paesi coinvolti in accordi commerciali, nel partenariato euromediterraneo, nella politica di vicinato, e ricadenti nella politica di cooperazione allo sviluppo secondo gli accordi di Cotonou;
6. predisporre efficaci controlli a campione da effettuare su processi produttivi di imprese di paesi importatori nell'UE previ accordi specifici di cooperazione con gli stessi paesi;
7. coinvolgere in un dialogo permanente tutte le organizzazioni regionali e gli Stati, nonché le reti transnazionali di produttori dei paesi terzi, in particolare ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) per monitorare la situazione del lavoro, prevenire o eliminare le forme di sfruttamento minorile del lavoro, favorire le piccole e medie imprese autoctone e il fair trade, intervenire per sostenere piani di riconversione atti a eliminare totalmente il ricorso a minori in attività di lavoro particolarmente logoranti come, ad esempio, quelle estrattive o particolarmente pericolose per la salute e l'ambiente;
8. istituire un fondo diretto alla prevenzione del lavoro minorile gestito da un network di istituzioni educative da costituirsi per l'avviamento all'istruzione e alla formazione permanente dei bambini ed anche adulti vittime del lavoro minorile e privati dal diritto allo studio e al miglioramento delle proprie competenze e della libertà di apprendere e sviluppare capacità e competenze individuali o collettive.

Esito votazione: 19 favorevoli, 12 contrari, 5 astenuti

Risoluzione approvata